

Statuto sociale

Indice

Titolo I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Articolo 1 - Denominazione sociale

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Sede

Articolo 4 - Durata

Titolo II - CAPITALE SOCIALE, QUOTE SOCIALI E RECESSO

Articolo 5 - Capitale sociale

Articolo 6 - Versamenti e finanziamenti dei Soci

Articolo 7 - Trasferimento delle quote sociali

Articolo 8 - Recesso

Articolo 8-bis - Organi sociali

Titolo III - DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

Articolo 9 - Decisioni dei Soci. Competenze e modalità

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

Articolo 11 - Deliberazioni particolari dell'Assemblea

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea dei Soci

Articolo 14 - Assemblee in audio e/o video conferenza

Articolo 15 - Verbale di Assemblea

Articolo 16 - Assemblea e decisioni dei Soci. Invalidità

Titolo IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 - Amministrazione della società

Articolo 18 - Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Articolo 19 - Nomina del Presidente e adunanze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 20 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante consultazione scritta

Articolo 21 - Maggioranze

Articolo 22 - Poteri dell'Organo Amministrativo

Titolo V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 23 - Amministratore Unico e Presidente del Consiglio di Amministrazione: poteri e funzioni e rappresentanza sociale

Articolo 24 - Consigliere Delegato

Articolo 25 - Direttore Generale

Articolo 26 - Responsabilità degli Amministratori

Titolo VI - VIGILANZA

Articolo 27 - Controllo legale e contabile

Articolo 28 - Controllo etico e Organismo di Vigilanza

Titolo VII - BILANCIO E UTILI

Articolo 29 - Bilancio e utili

Titolo VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

Articolo 31 - Clausola compromissoria

Articolo 32 - Foro competente

Articolo 33 - Comunicazioni

Articolo 34 - Disposizioni applicabili

Titolo I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Articolo 1

(Denominazione sociale)

1) E' costituita la Società a responsabilità limitata con la seguente denominazione: «ACEL Service s.r.l.».

Articolo 2

(Oggetto)

1) La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'approvvigionamento di risorse energetiche di ogni natura per la vendita all'utenza civile, industriale ed istituzionale;

b) la gestione e la vendita di ogni risorsa energetica con particolare riferimento a gas e associabili, energia elettrica e fornitura di calore alle utenze civili, industriali e istituzionali;

c) la gestione di altri servizi locali di rilevanza economica nei limiti consentiti dalla legge e dalle normative applicabili;

d) l'approntamento all'esercizio di impianti per l'erogazione all'utenza di risorse energetiche e per le forniture all'utenza in genere; la realizzazione di interventi e l'installazione di impianti per il risparmio energetico;

e) la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2) La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari (con esclusione delle attività previste

dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) ed immobiliari ritenute necessarie od utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al precedente art. 2, comma 1.

Al fine di svolgere le attività facenti parte dell'oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, in via non prevalente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e, nei limiti indicati, può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, anche a favore di terzi, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

Articolo 3

(Sede)

1) La Società ha sede in Lecco.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dagli amministratori.

Essa, ai sensi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici e filiali, in Italia o nel territorio dell'Unione Europea.

Articolo 4

(Durata)

1) La durata della Società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050. La durata potrà essere prorogata con decisione dei Soci adottata mediante deliberazione assembleare.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE, QUOTE SOCIALI E RECESSO

Articolo 5

(Capitale sociale)

1) Il capitale della Società è di Euro 2.473.194,00 (duemilioni quattrocentosettantatremilacentonovantaquattro virgola zero zero).

Il capitale della Società potrà essere aumentato, con delibera dell'Assemblea dei Soci, alle condizioni e nei termini dalla stessa stabiliti.

In caso di aumento del capitale sociale, in deroga al disposto dell'art. 2464, comma terzo, Codice Civile, potranno essere conferiti beni in natura o crediti.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale sociale potranno essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso.

2) I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo, quando questi lo ritenga opportuno, in una o più

volte, a mezzo di lettera raccomandata a.r. da indirizzarsi ai Soci non meno di 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per il versamento.

Articolo 6

(Versamenti e finanziamenti dei Soci)

1) I Soci potranno eseguire finanziamenti e versamenti in favore della Società, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai Soci alla Società si considerano infruttiferi.

2) I Soci potranno anche eseguire versamenti in conto capitale in proporzione alle loro rispettive partecipazioni sociali. In tal caso, l'Assemblea dei Soci potrà deliberare di utilizzare tali versamenti, in tutto o in parte, per l'aumento del capitale sociale.

Articolo 7

(Trasferimento delle quote sociali)

1) Le quote o partecipazioni sociali sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi o per causa di morte.

2) In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi, ai Soci spetta il diritto di prelazione.

Il Socio che intende alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata a.r. contenente le generalità del cessio-

nario e le condizioni della cessione. L'Organo Amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri Soci. Ciascun Socio interessato all'acquisto dovrà esercitare il diritto di prelazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Organo Amministrativo, consegnata alle Poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta; scaduto tale termine si intenderà che vi abbia rinunciato. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, la quota offerta spetterà ai singoli Soci in proporzione all'entità della partecipazione posseduta. La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei Soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo di cessione sarà fissato da uno stimatore designato dalle parti o, in mancanza di accordo sulla designazione, da parte del Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco.

3) Salve ed impregiudicate le disposizioni di cui sopra, per il trasferimento della partecipazione a terzi non Soci dovrà essere richiesto dal Socio cedente, mediante lettera raccomandata a.r., il preventivo gradimento dell'Organo Amministrati-

vo.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata a.r., dovrà comunicare al Socio alienante il proprio gradimento od il proprio rifiuto al trasferimento della partecipazione. In mancanza di risposta entro il termine predetto, il gradimento si intenderà negato. In caso di diniego del gradimento, l'Organo Amministrativo dovrà collocare, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni, la partecipazione alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo presso terzi graditi. Qualora il suddetto collocamento non sia effettuato nel termine previsto, il Socio potrà liberamente trasferire la propria partecipazione al soggetto e con le modalità indicate nella raccomandata a.r. con cui ha richiesto il gradimento, fatto salvo il diritto di prelazione degli altri Soci.

Articolo 8

(Recesso)

1) Ha diritto di recedere dalla Società il Socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto sociale, ovvero il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art. 2468, comma terzo, Codice Civile;

b) la trasformazione della Società;

c) la fusione e la scissione della Società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede all'estero;

f) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi dell'articolo 2481-bis Codice Civile;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

ed in ogni altro caso per il quale la legge prevede inderogabilmente il diritto di recesso.

2) Qualora la durata della Società venga prorogata a tempo indeterminato, il Socio avrà diritto di recedere in ogni momento con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

3) Per quanto riguarda termini e modalità di esercizio del diritto di recesso si applicano le disposizioni previste in materia per le società per azioni, di cui all'art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, se qui non diversamente previsto.

Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo, mediante raccomandata a.r. spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera o, comunque, dalla conoscenza del fatto che lo legittima. L'Organo Amministrativo deve comunicare ai Soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto a

conoscenza.

4) Nella comunicazione di recesso devono essere indicati le generalità del Socio recedente ed il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata perviene alla sede legale della Società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

5) Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili. Esse saranno ripartite tra gli altri Soci in proporzione alla loro quota di partecipazione sociale ovvero trasferite ad un terzo individuato concordemente dai Soci medesimi. In subordine, il rimborso delle partecipazioni del Socio recedente è effettuato utilizzando le riserve disponibili della Società o, in mancanza, riducendo in misura corrispondente il capitale sociale.

6) Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima o se viene deliberato lo scioglimento della Società.

7) Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione della propria quota.

L'Organo Amministrativo deve fare riferimento al valore risultante dalla situazione reddituale e patrimoniale della Società

riferita al momento della dichiarazione di recesso, che tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società. In caso di disaccordo o di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Lecco.

Articolo 8-bis

(Organi sociali)

1) Sono organi della Società: l'Assemblea dei Soci; l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione; il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco unico.

2) La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3) I compensi per l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico sono determinati dall'Assemblea dei Soci in conformità alla normativa di legge tempo per tempo vigente.

4) Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

Titolo III

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

Articolo 9

(Decisioni dei Soci. Competenze e modalità)

1) Ogni Socio ha diritto di esprimere un numero di voti pro-

porzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

2) I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal Codice Civile, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Sono comunque riservate alla competenza dei Soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina e la revoca degli Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente, del Collegio Sindacale e del suo Presidente o del Sindaco Unico, ed inoltre del soggetto incaricato del controllo contabile, qualora non coincida con l'organo di controllo;

c) la determinazione del compenso fisso e dell'indennità parametrata ai risultati d'esercizio e agli obiettivi strategici degli Amministratori, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge;

d) le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

f) lo scioglimento anticipato, la messa in liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori;

g) le delibere sulle richieste di parere sottoposte al suo

esame dall'Organo Amministrativo, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti dagli stessi compiuti;

h) le decisioni che i Soci si sono riservati di assumere, in materia di gestione sociale, al momento della nomina dell'Organo Amministrativo (quale limite ai poteri di amministrazione al medesimo conferiti);

i) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

l) in generale, ogni altra decisione che la legge rimette alla competenza dei Soci.

3) Le decisioni dei Soci sono adottate esclusivamente in forma collegiale, mediante deliberazione assembleare.

4) Nel caso in cui l'assemblea ordinaria della Società Controllante abbia approvato indirizzi vincolanti sulla nomina degli Amministratori della Società, la decisione dei Soci in materia dovrà essere adottata in coerenza con gli stessi indirizzi.

Articolo 10

(Assemblea dei Soci)

1) L'Assemblea dei Soci, fermo restando quanto previsto da norme particolari, deve essere convocata almeno una volta all'anno, presso la sede sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

2) L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che l'Organo Am-

ministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda all'Organo Amministrativo medesimo o su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, a condizione che nella domanda stessa siano indicati gli argomenti da trattare su cui, a norma di legge, non serve una proposta, un progetto o una relazione predisposta dagli Amministratori.

Oltre alla prima convocazione, possono essere previste nel relativo avviso convocazioni ulteriori, in giorni successivi a quello di prima convocazione.

3) L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda e nelle ulteriori convocazioni, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai Soci intervenuti.

4) L'Assemblea, sia in prima che in seconda ed in ogni altra convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente, salvo quanto previsto al successivo periodo ed al successivo articolo.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, se non quando vi consenta una maggioranza dei Soci rappresentante almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, purchè non si oppongano tanti Soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale.

Articolo 11

(Deliberazioni particolari dell'Assemblea)

1) Le delibere dell'Assemblea dei Soci che hanno per oggetto la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale indicato nello statuto o una rilevante modifica dei diritti dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 4) e 5) cod. civ., nonché quelle che hanno per oggetto lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la determinazione dei poteri dei liquidatori, devono essere approvate, in prima convocazione, col voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale, e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2) Sono comunque fatte salve le disposizioni di legge e del presente Statuto che, per particolari decisioni dei Soci, richiedano diverse e più elevate maggioranze ovvero diverse modalità di voto e di espressione della maggioranza.

Articolo 12

(Convocazione dell'Assemblea dei Soci)

1) L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche non presenti o dissenzienti.

2) L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure da ciascun Amministratore o dall'Amministratore Unico o su richiesta di tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, anche fuori dalla sede sociale (salvo che per l'Assemblea annuale di approvazione del bilancio di esercizio), purché entro il territorio della Regione Lombardia.

3) La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta mediante avviso da inviarsi a tutti i Soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero anche tramite fax o e-mail, o altro strumento idoneo a certificarne il ricevimento. Si considera validamente effettuata la convocazione anche nel caso in cui il relativo avviso sia stato sottoscritto e datato per presa visione dal destinatario almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

4) Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; lo stesso potrà indicare il giorno fissato per l'eventuale seconda o le eventuali ulteriori convocazioni. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

5) Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci si considera regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e il/i Sindaco/i, se nominato/i, sono presenti o informati e

nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se il/gli Amministratore/i o il/i Sindaco/i, se nominato/i, non partecipano personalmente all'Assemblea dei Soci devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 13

(Svolgimento dell'Assemblea dei Soci)

1) Ciascun Socio che abbia diritto di partecipare può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci da altra persona fisica o giuridica, anche non socio, purché con delega rilasciata per iscritto per quella determinata Assemblea. I Soci persone giuridiche intervengono in Assemblea a mezzo del proprio legale rappresentante o di persona da questi designata a mezzo delega.

2) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di mancanza o rinuncia di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero da persona designata dai Soci.

3) Il Segretario dell'adunanza, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge, può essere scelto tra i dipendenti della Società.

4) Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, l'identità e la legittimazione dei partecipanti all'Assemblea

ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, l'identità dei votanti, nominare eventuali scrutatori, anche non soci, presiedere l'andamento dei lavori e delle votazioni e proclamare il relativo risultato, identificare favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

5) Le votazioni nelle Assemblee si svolgeranno tramite voto palese. Se, per la validità delle deliberazioni, la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa viene calcolata senza tenere conto delle astensioni di voto a seguito di dichiarazione del Socio per conflitto di interessi.

Articolo 14

(Assemblee in audio e/o video conferenza)

1) Sono valide e regolarmente costituite anche le Assemblee dei Soci che si svolgono con interventi dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al verbalizzante di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio

e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 15

(Verbale di Assemblea)

1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, da trascriversi in apposito libro, il quale deve permettere di identificare i Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da notaio, nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Articolo 16

(Assemblea e decisioni dei Soci. Invalidità)

1) Le decisioni dei Soci che non sono state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai Soci che non vi hanno consentito, da ciascun Amministratore e dall'organo di controllo legale, se nominato, entro 90 (novanta) giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 2479-ter, comma terzo, Codice Civile.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

(Amministrazione della Società)

1) L'Organo Amministrativo è costituito dall'Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea Soci, ove prevista dalla normativa vigente, di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

2) Gli Amministratori possono anche essere non Soci. Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina ovvero, in mancanza di fissazione del termine, per 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca o dimissioni. Gli Amministratori sono rieleggibili. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi è interdetto, inabilitato, o stato dichiarato fallito, o chi è stato condannato in concreto alla pena (accessoria rispetto ad altra principale) della interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o della incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, gli Amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

3) Gli Amministratori sono revocabili in qualunque momento con decisione dell'Assemblea dei Soci.

La gestione delle richieste di risarcimento in caso di mancata rinuncia specifica dell'Amministratore è regolata dalla legge.

4) L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, se esistenti. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione; in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita a seguito dell'accettazione di/ei nuovo/i Amministratore/i.

5) La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato costituito.

6) Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo, per cooptazione, con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci. L'Amministratore o gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

7) Sempre nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, tale vacanza determinerà la cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso l'Amministratore/i rimasto/i in carica, ovvero, in mancanza, il Presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco

Unico, se istituito, dovranno convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Organo Amministrativo.

La convocazione per la nuova elezione potrà essere effettuata anche da un singolo Socio.

8) Agli Amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.

9) L'Assemblea dei Soci stabilisce i compensi fissi e le indennità variabili agli Amministratori per l'attività svolta, entro i limiti indicati dalla legge.

10) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 18

(Nomina degli Amministratori e dei Sindaci)

1) La nomina dell'Amministratore Unico ha luogo, su proposta di nominativo indicato in Assemblea, a maggioranza, senza voto di lista.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale può avvenire all'unanimità per acclamazione e, in difetto, ha luogo con le seguenti modalità (voto di lista).

La nomina del Sindaco unico, in difetto di acclamazione, avrà luogo a maggioranza secondo quanto indicato al precedente articolo 10.

In ogni caso, avvengano le nomine all'unanimità ovvero con le

modalità appresso indicate, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale sono nominati nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società pubbliche.

2) Il Consiglio di Amministrazione è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea di elezione del Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai tre posti da ricoprire. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di Soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Ogni lista deve riservare almeno un candidato al genere (maschile/femminile) meno rappresentato. In difetto la lista si intenderà come non presentata.

Inoltre nella formazione delle liste dovranno essere tenuti presenti tutti gli ulteriori ed eventuali vincoli, limiti, prescrizioni, a norma di legge e regolamenti tempo per tempo vigenti, in materia di composizione dell'organo di amministrazione, se ed in quanto applicabili.

Ogni Socio può sottoscrivere una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può con-

tenere un numero di candidati maggiore di tre. Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti l'eventuale nomina e dichiararsi, sotto la propria responsabilità, che non sono in corso cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza di tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, allegando relativo curriculum vitae nel rispetto dello standard europeo. Ogni Socio potrà votare una sola lista.

Ad ogni candidato sarà attribuito secondo la posizione nella propria lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla lista di appartenenza divisi progressivamente per uno, due, tre.

L'ordine progressivo dei nominativi in lista deve alternare soggetti appartenenti a generi (maschile/femminile) diversi.

I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine progressivo (con alternanza di generi, come sopra detto) con il quale sono elencati nella lista. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i tre candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati, salvo quanto previsto al terzultimo periodo del presente punto 2.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato nella lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il

minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto il candidato, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di presentazione di una sola lista, l'intero Consiglio di Amministrazione sarà tratto dall'unica lista presentata.

In ogni caso, al fine di assicurare la presenza in Consiglio di Amministrazione di almeno un componente del genere (maschile/femminile) meno rappresentato, si intenderà eletto l'esponente di detto genere meno rappresentato primo in graduatoria (a seguire i candidati, con quozienti più elevati, altrimenti eleggibili ed appartenenti al genere più rappresentato).

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vice Presidente saranno conferite, con voto a maggioranza, su proposta ad iniziativa di uno o più Soci, dalla stessa Assemblea che ha nominato i Consiglieri. In difetto di nomina assembleare, il Consiglio di Amministrazione sceglierà, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente.

3) Il Collegio Sindacale è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai Soci e depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea di elezione del Collegio Sindacale, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Ciascuna li-

sta dovrà essere sottoscritta da un numero di Soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Ogni lista deve riservare almeno 1/3 (un terzo) del numero dei candidati al genere (maschile/femminile) meno rappresentato.

In difetto la lista si intenderà come non presentata.

Ogni Socio può sottoscrivere una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di 5 (cinque). Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti l'eventuale nomina e dichiara, sotto la propria responsabilità, che non sono in corso cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché l'esistenza di tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, allegando relativo curriculum vitae nel rispetto dello standard europeo. Ogni Socio potrà votare una sola lista.

L'ordine progressivo dei nominativi in lista deve alternare soggetti appartenenti a generi (maschile/femminile) diversi.

Dalla lista che ha ottenuto la più alta percentuale di voti espressi dai Soci sono tratti i nominativi di due dei Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale Sindaco effettivo con funzioni di Presidente del Collegio, il secondo quale Sindaco effettivo ed il terzo quale Sindaco supplente.

Dalla lista che ha ottenuto la seconda più alta percentuale di voti espressi dai Soci è tratto il nominativo di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale Sindaco effettivo, il secondo quale Sindaco supplente. Nel caso di presentazione di una sola lista, l'intero Collegio Sindacale verrà tratto dall'unica lista presentata.

Articolo 19

(Nomina del Presidente e adunanze del Consiglio di Amministrazione)

1) Qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione eleggerà fra i suoi membri un Presidente.

2) Il Consiglio di Amministrazione, comunque nel rispetto delle prescrizioni di legge tempo per tempo vigenti, può inoltre eleggere un singolo Amministratore Delegato e fissarne i poteri salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. La determinazione dei compensi, fissi e variabili, spetta alla decisione dell'Assemblea dei Soci, come previsto nell'art. 9, comma 2.

3) Il Consiglio di Amministrazione si riunirà normalmente presso la sede sociale - o anche altrove, in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea - ogni qualvolta uno degli Amministratori lo ritenga opportuno.

4) E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di

Amministrazione si tengano per audio conferenza e/o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente nominato per la riunione ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

5) La convocazione dovrà indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Essa potrà avvenire mediante lettera, fax, e-mail o telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, se nominato, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata per fax, e-mail, ovvero anche telefonicamente, almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

6) In ogni caso, il Consiglio è validamente costituito e munito del potere di deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, ove nominati.

7) Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, lo presiede, ne coordina i lavori e

provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

8) Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte nel libro delle decisioni degli Amministratori ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente o dall'Amministratore che avrà presieduto la riunione e dal Segretario.

Articolo 20

(Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante consultazione scritta)

1) I membri del Consiglio di Amministrazione possono adottare le proprie decisioni mediante consultazione scritta.

Tuttavia nelle ipotesi di legge ed altresì in caso di richiesta anche da parte di un singolo Amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

2) La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più Amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti gli Amministratori e ai Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

3) Gli Amministratori hanno 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta alla Società, che deve essere sottoscritta in cal-

ce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 30 (trenta). La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego o una astensione dal voto. La mancanza di risposta degli Amministratori entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se nominato, l'Amministratore Delegato, deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, se nominati, indicando:

a) gli Amministratori favorevoli, contrari o astenuti;

b) la data in cui si è formata la decisione;

c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Amministratori.

5) Le decisioni degli Amministratori adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli Amministratori e i documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli Amministratori devono essere conservati dalla Società. I suddetti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato da firma digitale.

6) In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei

progetti di fusione e scissione sono attribuite alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di delega.

Articolo 21

(Maggioranze)

1) Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza, anche in audio conferenza e/o videoconferenza, ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente, che prevarrà sull'altro.

2) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori.

Articolo 22

(Poteri dell'Organo Amministrativo)

1) L'Organo Amministrativo sia esso monocratico ovvero Consiglio di Amministrazione gestisce l'impresa sociale e gli sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salvi i limiti indicati con la decisione di nomina dei soci (di cui al precedente art. 9) e, comunque, al di là di codesti limiti, escluse le decisioni sulle materie riservate ai Soci dalla legge o dal presente Statuto.

Titolo V

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 23

(Amministratore Unico e Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione:

poteri e funzioni e rappresentanza sociale)

1) La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano, a seconda dei casi, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore o Consigliere Delegato, se nominato, entro i limiti della delega, ovvero al Direttore Generale in ragione dei poteri allo stesso attribuiti in conformità alla legge.

2) Al Presidente compete funzionalmente la gestione dei rapporti tra la Società, i Soci e gli Enti pubblici e le Istituzioni nonché lo svolgimento di tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferire idonei poteri.

3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico hanno facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti di giudizio, come pure di nominare mandatari per determinati atti e/o categorie di atti.

4) Il Vicepresidente svolge temporaneamente le veci del Presi-

dente in caso di mancanza, impedimento o assenza di quest'ultimo senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5) Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Presidente, l'Amministratore o Consigliere Delegato ed il Direttore Generale a concedere il diritto di rappresentare la Società e l'uso della firma sociale, per determinati oggetti, ad uno o più procuratori, nei limiti che il Consiglio stesso avrà deliberato.

Analogo potere spetta all'Amministratore Unico.

Articolo 24

(Consigliere Delegato)

1) Il Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, può attribuire deleghe di gestione, nel rispetto delle prescrizioni di legge tempo per tempo vigenti, ad uno qualsiasi dei suoi componenti e in aggiunta anche al Presidente, se l'attribuzione delle deleghe è stata autorizzata dall'Assemblea dei Soci. In caso di attribuzione di deleghe il Consiglio determina il contenuto dei poteri delegati, i limiti della delega e le modalità di esercizio della stessa. Ciascun Consigliere delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato, sulle materie di cui all'art. 2381, comma quinto, Codice Civile almeno ogni 6 (sei) mesi.

Articolo 25

(Direttore Generale)

1) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare un Direttore Generale della Società, determinandone i poteri, le funzioni, le attribuzioni ed il compenso. Non possono comunque essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli Amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della Società, organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali, quali decise dall'Organo Amministrativo.

Articolo 26

(Responsabilità degli Amministratori)

1) Per l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori si applica l'art. 2476 del Codice Civile.

2) I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Titolo VI

VIGILANZA

Articolo 27

(Controllo legale e contabile)

1) Oltre che nei casi di nomina obbligatoria a norma di legge, la Società può nominare, mediante decisione dei Soci, alternativamente un Collegio Sindacale o un Sindaco unico o un Revisore.

2) Ove nominato, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai Soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

3) I Sindaci, siano essi Collegio sindacale o Sindaco unico, restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è ricostituito.

4) I Sindaci, possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei Soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale presso il cui circondario ha sede la Società, sentito l'interessato.

5) In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età; i nuovi Sindaci restano in carica sino alla decisione dei Soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, nei successivi 30 (trenta) giorni; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la carica è assunta, fino alla decisione dei Soci di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

6) L'Organo di controllo legale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento.

7) L'Organo di controllo legale ha anche le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-bis Codice Civile, laddove non siano nominati a tale scopo un Revisore ovvero una Società di Revisione. Se il Collegio ha funzioni di controllo contabile, tutti i Sindaci devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - ex Ministero di Giustizia.

8) Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente mediante avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

9) Delle adunanze del Collegio Sindacale sarà redatto un ver-

bale che, sottoscritto da tutti i Sindaci presenti, sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale stesso.

10) Nel caso di nomina di un Revisore Contabile, l'Assemblea dei Soci determina il compenso spettante per tutta la durata dell'incarico, pari a tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento.

Articolo 28

(Controllo etico ed organismo di vigilanza)

1) L'Organo Amministrativo può, in ogni tempo, con propria delibera consiliare, adottare e modificare il "Codice Etico Societario" che costituisce il complesso dei riferimenti in termini di diritti e doveri morali e comportamentali per la corretta identificazione della responsabilità etico-sociale della Società.

All'Organo Amministrativo compete, altresì, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, attraverso la nomina dei relativi membri. Spetta allo stesso Organo Amministrativo la designazione del membro dell'Organismo stesso con funzione di Presidente.

2) L'Organismo di Vigilanza esercita le funzioni allo stesso rimesse dal D.Lgs. 231/2001, vigilando in particolare sulla applicazione del Codice Etico Societario, nonché del Modello

di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, segnalando all'Organo Amministrativo eventuali violazioni che dovesse riscontrare nell'esercizio delle sue funzioni.

Titolo VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 29

(Bilancio e utili)

1) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procederà alla stesura del bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato, ove prescritto, dalla relazione sulla gestione a norma di legge.

2) L'Organo Amministrativo trasmette all'organo di controllo, se nominato, il bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei Soci chiamata alla sua approvazione.

3) Il bilancio deve essere presentato ai Soci per l'approvazione:

a) entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anziché entro 120 (centoventi) giorni, se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ovvero se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, negli altri casi.

4) Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti o diversamente utilizzati in conformità delle decisioni che i Soci riterranno di prendere, volta per volta, su parere dell'Organo Amministrativo.

5) I dividendi saranno pagati dagli uffici che l'Organo Amministrativo designerà di volta in volta. I dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si intenderanno prescritti a favore della Società.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

(Scioglimento e liquidazione)

1) La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, anche anticipatamente, per deliberazione assembleare.

2) L'Assemblea dei Soci, ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.

I liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

3) In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiranno il Collegio di liquidazione, che funzionerà nel rispetto delle seguenti norme:

a) il Collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

b) per l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

c) il Collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spediti agli altri membri almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione;

d) il Collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

e) i verbali delle deliberazioni del Collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

4) Salva diversa delibera assembleare, al liquidatore ovvero al Collegio di liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31

(Clausola compromissoria)

1) Le controversie relative all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto, nonché le controversie tra la Società, i Soci, gli Amministratori, i liquidatori e/o i Sindaci, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente del Tribunale di Lecco entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, su istanza della parte più diligente. Gli Arbitri così nominati designeranno tra loro il Presidente del Collegio Arbitrale; in caso di mancato accordo sulla nomina, provvederà il Presidente del Tribunale di Lecco.

2) L'Arbitrato sarà rituale e deciderà secondo diritto. In caso di controversie attinenti la validità delle delibere assembleari, il Collegio potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

3) La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i Soci, inclusi coloro la cui qualità di Socio è oggetto della controversia; la presente clausola compromissoria è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, liquidatori, Sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

4) L'introduzione, la modificazione e la soppressione di clau-

sole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale. I Soci assenti, dissenzienti e astenuti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 32

(Foro competente)

1) Per qualsiasi controversia non demandabile al giudizio del Collegio Arbitrale, sarà competente il Foro di Lecco.

Articolo 33

(Comunicazioni)

1) Tutte le comunicazioni ai Soci, ove il presente Statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate ai corrispondenti indirizzi quali risultanti agli atti della Società.

2) Le comunicazioni agli Amministratori, ai Sindaci, ai liquidatori dovranno essere effettuate all'indirizzo della Società quale risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 34

(Disposizioni applicabili)

1) Per tutto quanto non è previsto esplicitamente dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile dettate per le Società a responsabilità limitata. Qualora queste dovessero risultare lacunose, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di Società per azioni, a condizione

che siano compatibili.

F.to: Giovanni Priore

Luca Donegana Notaio